

## Il diritto all'oblio tra privacy e identità digitale

MARIA ZANICHELLI\*

SOMMARIO: 1. *Il significato del diritto all'oblio nell'era digitale* – 2. *Alcune definizioni giurisprudenziali del diritto all'oblio nella rete* – 3. *Nuovi equilibri tra oblio e memoria e tra privato e pubblico ai tempi del web*

### 1. IL SIGNIFICATO DEL DIRITTO ALL'OBLIO NELL'ERA DIGITALE

Le frequenti innovazioni determinate dalla rapida evoluzione delle tecnologie informatiche sollecitano la riflessione del giurista e investono il diritto di specifiche responsabilità. Non si tratta, infatti, di dinamiche neutre, capaci di autogiustificarsi e di imporsi per forza propria, ma di fenomeni che occorre spiegare, comprendere e interpretare criticamente, con un'attenzione concreta ai nuovi problemi che possono derivarne e alle relative soluzioni che il diritto può contribuire a fornire. È noto, infatti, che alle opportunità inedite offerte dall'informatica si accompagnano nuove vulnerabilità a cui la persona e i suoi diritti sono esposti nell'era digitale<sup>1</sup>.

Un segnale dell'attenzione che il diritto riserva all'impatto delle tecnologie sulla vita delle persone viene dal recente regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di trattamento e libera circolazione dei dati, il cui titolo, non a caso, si riferisce non alla "protezione dei dati personali", ma specificamente alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"<sup>2</sup>.

L'esposizione pubblica delle persone (della loro immagine, della loro reputazione, della loro stessa identità) è diventata un problema considerevole da quando gli archivi storici degli organi di informazione sono digitalizzati e indicizzati, e ciò rende agevolmente disponibili agli utenti del web informazioni relative a fatti anche molto risalenti, determinando un'attenzione

\* L.A. è ricercatrice di Filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, dove insegna Filosofia del diritto e Informatica giuridica.

<sup>1</sup> S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, Laterza, 2014; A. ROUVROY, "Of Data and Men". *Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data*, Council of Europe, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, vol. T-PD-BUR(2015)09REV, 2016, [http://works.bepress.com/antoINETTE\\_rouvroy/64/](http://works.bepress.com/antoINETTE_rouvroy/64/).

<sup>2</sup> Corsivo mio. Il regolamento, frutto di una proposta della Commissione che risale al 2012, è stato emanato il 27 aprile 2016 e sarà applicabile dal 25 maggio 2018, con abrogazione della direttiva 95/46/CE.

ininterrotta sui soggetti che ne sono protagonisti. L'aspetto critico consiste non tanto nella falsità o nel carattere diffamatorio delle notizie (ipotesi già regolate da una specifica disciplina), quanto nella sovraesposizione delle persone rispetto a vicende negative per la loro immagine che, seppure pubblicate in modo legittimo e veritiero, continuano a circolare e a rimanere accessibili a tutti, grazie al web, ben oltre i limiti del loro effettivo interesse per l'opinione pubblica. Ciò che connota tipicamente le notizie reperibili in rete, infatti, è la loro fruibilità immediata, capillare e permanente, e inoltre l'apparenza fuorviante di una "perenne attualità": entrambi elementi strettamente connessi alla digitalizzazione degli strumenti di informazione e comunicazione.

Ciò fa insorgere un potenziale conflitto tra diversi diritti: da un lato libertà di espressione, diritto di cronaca, diritto all'informazione; dall'altro la pretesa dei soggetti coinvolti nelle notizie di esercitare un controllo sulle informazioni che li riguardano personalmente, limitando la durata temporale della loro reperibilità in rete. Si rende necessario, inoltre, chiarire i diversi ruoli dei motori di ricerca e dei siti sorgente di cui i motori stessi indicizzano i contenuti, e definire le rispettive responsabilità che ne derivano. Si pone il problema, infine, di evitare che le corrette finalità della tutela della privacy e della protezione dei dati personali siano distorte e snaturate al punto da trasformare tali diritti in strumenti a disposizione di chi voglia ricostruire artificiosamente la propria reputazione nella rete, imponendo la propria autorappresentazione a spese della verità storica e di un'informazione corretta e completa.

Al crocevia tra tutte queste problematiche è emersa da alcuni anni, a livello giurisprudenziale e dottrinale, la figura controversa del diritto all'oblio (*right to be forgotten*, *droit à l'oubli*, *Recht auf Vergessenwerden* o *Recht auf Vergessen*), inteso come diritto dell'interessato di ottenere la rimozione dalla pubblica circolazione di informazioni personali che lo riguardano, ove la loro rilevanza pubblica sia venuta meno per il trascorrere del tempo o per altri motivi<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> A.L. VALVO, *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione "digitale"*, in "Studi sull'integrazione europea", 2015, n. 2, pp. 347-358; E. CRUYSMANS, C. ROMAINVILLE, *Les diverses dimensions du "droit à l'oubli" dans la sphère numérique. Un processus de positivisation rentrant en conflit avec la liberté d'expression?*, in C. Alcantara (sous la direction de), "E-réputation. Regards croisés sur une notion émergente", Issy-les-Moulineaux, Gualino-Lextenso éditions, 2015, pp. 81-92; P. KORENHOF, J. AUSLOOS, I. SZEKELY, M. AMBROSE, G. SARTOR, R. LEENES, *Timing the Right To Be Forgotten: A Study into "Time" as a Factor in Deciding About Retention or Erasure of Data*, in S. Gutwirth, R. Leenes, P. de Hert (eds.), "Reforming European Data Protection Law", Springer, 2015, pp. 171-202; C. MARKOU, *The Right To Be*

Esso è espressamente menzionato dal recente regolamento 2016/679 nella rubrica dell'art. 17: "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)». In base al paragrafo 1 di tale norma, sussistono un diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e un correlativo obbligo del titolare di cancellare tali dati ove ricorra uno dei seguenti presupposti:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
- b) l'interessato revoca il consenso al trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- d) i dati sono stati trattati in modo illecito;
- e) vi è un obbligo di legge di cancellare i dati;
- f) i dati sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione a minori.

È lo stesso art. 17 a porre in risalto il potenziale conflitto tra tale diritto e altri diritti fondamentali: al paragrafo 3 sono infatti indicati i casi in cui non sussiste diritto alla cancellazione né obbligo corrispondente, in quanto il trattamento dei dati è necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

*Forgotten? Ten Reasons Why It Should Be Forgotten*, *ivi*, pp. 203-226; G. ZANFIR, *Tracing the Right To Be Forgotten in the Short History of Data Protection Law. The "New Clothes" of an Old Right*, *ivi*, pp. 227-252; F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in "Danno e responsabilità", 2014, n. 12, pp. 1101-1113; F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013; V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, Egea, 2013; G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 2010, n. 3, pp. 391-410; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009; D. MESSINA, *Le prospettive del diritto all'oblio nella società dell'informazione e della comunicazione*, in questa Rivista, 2009, n. 1, pp. 93-103.

Si può notare che la logica del bilanciamento e della reciproca limitazione, che è alla base dell'esercizio di tutti i diritti in sede di interpretazione e applicazione, in questo caso è assunta nel contenuto stesso della previsione normativa, che ne tipizza anticipatamente ed espressamente le ipotesi, e sembra assegnare una sorta di primato alla libertà di espressione.

Seppure collocato tra virgolette e in una parentesi esplicativa riferita al diritto alla cancellazione, il diritto all'oblio fa dunque la sua comparsa ufficiale in un testo normativo. Tuttavia, nonostante questo riferimento nella rubrica dell'art. 17 (e nonostante i "considerando" 65 e 66, anch'essi dedicati all'oblio), il nuovo regolamento non innova in modo sostanziale la disciplina della cancellazione già presente nella direttiva 95/46. Vi è chi ritiene che la mancata tipizzazione di un diritto all'oblio come tale sia un'occasione persa, soprattutto alla luce degli ampi e frequenti riferimenti a tale diritto da parte della giurisprudenza e della dottrina negli ultimi anni<sup>4</sup>; ma non manca chi considera l'enfasi sull'oblio il riflesso di una concezione eccessivamente individualistica e "proprietaria" dei dati personali<sup>5</sup>.

Occorre comunque guardare alla giurisprudenza, in primo luogo, per delineare il significato giuridico di questa figura e chiarirne i confini applicativi nell'ambito della comunicazione digitale.

## 2. ALCUNE DEFINIZIONI GIURISPRUDENZIALI DEL DIRITTO ALL'OBLIO NELLA RETE

Come è noto, la pronuncia che più ha contribuito all'affermazione del diritto all'oblio, con riferimento specifico all'attività dei motori di ricerca in rete, è stata la sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, *Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González*, che ha suscitato un dibattito molto ampio in ambito scientifico, negli ambienti professionali e nell'opinione pubblica. Prima di richiamare le principali statuizioni contenute in questa pronuncia, occorre ricordare che anche la giurisprudenza italiana si è espressa sul tema in varie occasioni. Qui si prenderanno in esame, in particolare,

<sup>4</sup> L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 263.

<sup>5</sup> A questo dibattito accenna E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, cui prodest?*, in "Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti", 2016, n. 4.

alcune definizioni del diritto all'oblio ricavabili da due sentenze della Corte di Cassazione precedenti al caso *Google Spain* e da due sentenze dei Tribunali ordinari ad esso successive<sup>6</sup>.

Una definizione era stata fornita già da una pronuncia del 1998 (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 9 aprile 1998, n. 3679), che incidentalmente evidenziava una specificità del diritto all'oblio, come nuova dimensione del diritto alla riservatezza, rispetto al tradizionale principio di attualità dell'interesse pubblico all'informazione:

Non si tratta soltanto di una pacifica applicazione del principio della attualità dell'interesse pubblico alla informazione, dato che tale interesse non è strettamente collegato all'attualità del fatto pubblicato, ma permane finché resta o quando ridiventa attuale la sua rilevanza pubblica. Viene invece in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all'oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.

In anni recenti la Suprema Corte è tornata sul tema con una pronuncia che affina ulteriormente la configurazione del diritto all'oblio con riferimento alle notizie contenute negli archivi informatici dei quotidiani pubblicati in rete (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 5 aprile 2012, n. 5525). Il ricorrente è un politico che si rivolge alla Cassazione dopo il rigetto, prima da parte del Garante della privacy poi da parte del Tribunale di Milano, della sua richiesta di bloccare i dati che lo riguardavano contenuti in un articolo (pubblicato molti anni prima ma ancora consultabile nell'archivio storico di un giornale, anche in versione informatica), da cui risultava arrestato per corruzione. La richiesta era di spostare l'articolo in un'area del sito web non indicizzabile dai motori di ricerca. Il ricorrente faceva riferimento, inoltre, a un diritto «all'aggiornamento, alla rettificazione ovvero alla integrazione dei dati» e lamentava il fatto che l'articolo non menzionasse la notizia del successivo proscioglimento. Secondo quanto riportato nel ricorso citato nella sentenza,

<sup>6</sup> L'analisi non ha alcuna pretesa di esaustività. Tra le più recenti sentenze vertenti sul diritto all'oblio si possono ricordare anche, in Italia, oltre a vari provvedimenti del Garante della privacy, la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 27 gennaio 2014, n. 335 e la sentenza della Corte di Cassazione del 24 giugno 2016, n. 13161; in Francia l'ordinanza del Tribunal de grande instance di Parigi del 24 novembre 2014; in Belgio la sentenza della Cour de Cassation del 29 aprile 2016, C.15.0052.F; a livello europeo la sentenza della Corte europea dei diritti umani, IV Sez., del 16 luglio 2013, Ric. N. 33846/2007, causa *Węgrzynowski e Smolczewski / Polonia*.

ancora oggi, il sig. M. è soggetto allo stigma derivante dalla continua riproposizione di una notizia che, al momento della sua pubblicazione era senz'altro vera ed attuale, ma che oggi, a distanza di un così grande lasso di tempo ed in ragione delle sopravvenute vicende favorevoli, getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica.

La Cassazione accoglie il ricorso e formula alcuni principi sui quali vale la pena soffermarsi. In particolare il bilanciamento tra contrapposti diritti fondamentali: la necessità di contemperare la «tutela del diritto alla riservatezza» con il «diritto di ed alla informazione», il quale a sua volta trova un «limite nel diritto all'identità personale o morale del soggetto cui l'informazione si riferisce». La Corte inoltre ripercorre l'evoluzione del diritto alla riservatezza da una concezione statica a una dinamica, alla luce del Codice della privacy: da diritto di impedire la divulgazione di fatti privati (cioè strumento per proteggere il soggetto dalla "curiosità" pubblica), a diritto comprendente anche la protezione dei dati personali e il controllo del loro uso e della loro destinazione (cioè strumento per tutelare l'identità personale o morale del soggetto, tramite la sua diretta partecipazione all'utilizzo dei dati). La Corte fa poi espressamente riferimento al diritto all'oblio quale enucleato dalla sentenza del 1998 già ricordata:

Se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio (v. Cass., 9/4/1998, n. 3679), e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati.

Non si tratta, dunque, del diritto ad essere tutelati contro notizie originariamente false o diffamatorie o che ledano la reputazione o l'onore del soggetto (nel qual caso il rimedio sarebbe la rettifica); la Corte evidenzia qui, in senso più ampio, un diritto del soggetto «alla verità della propria immagine nel momento storico attuale»:

il diritto all'oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità.

Particolarmente interessanti sono le osservazioni della Corte riguardo all'ipotesi in cui la notizia sia memorizzata anche in Internet, e alla necessità di distinzione tra archivio e memoria della rete:

Mentre l'archivio si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati, con informazioni intercorrelate volte ad agevolarne l'accesso e a consentirne la consultazione, la rete Internet costituisce in realtà un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate. Esso è dotato di una memoria illimitata e senza tempo, emblematico essendo al riguardo il comune riferimento al "mare di Internet", all'"oceano di memoria" in cui gli internauti "navigano". La memoria della rete Internet non è un archivio, ma un deposito di archivi. Nella rete Internet le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello ("appiattite"), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate (come segnalato anche in dottrina, lo stesso pagerank indica quando una pagina è collegata da link, non a quali informazioni essa debba essere correlata, né fornisce alcun dato sulla qualità dell'informazione). Si pone allora l'esigenza di attribuzione della fonte dell'informazione ad un soggetto, della relativa affidabilità, della qualità e della correttezza dell'informazione.

Sul piano informatico, è importante l'affermazione della Corte secondo cui il motore di ricerca non svolge un ruolo attivo di produttore di informazioni, bensì è un «mero intermediario telematico, che offre un sistema automatico di reperimento di dati e informazioni attraverso parole chiave», un «mero database che indicizza i testi sulla rete e offre agli utenti un accesso per la relativa consultazione», un «mero fornitore del servizio di fruizione della rete, limitandosi a rendere accessibili sul sito web i dati dei c.d. siti sorgente, assolvendo ad un'attività di mero trasporto delle informazioni». Google dunque, nel caso di specie, in quanto motore di ricerca «si limita a offrire ospitalità sui propri server a siti Internet gestiti dai relativi titolari in piena autonomia, i quali negli stessi immettono e memorizzano le informazioni oggetto di trattamento». Come si vedrà, un peso ben maggiore sarà assegnato al motore di ricerca dalla Corte di Giustizia europea nel caso *Google Spain*.

Anche l'incidenza del fattore temporale e la conseguente dialettica memoria-oblio vanno contestualizzate con riferimento a quel particolare ambiente che è la rete: da un lato «l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia», che richiede che sia garantita e mantenuta «la memoria dell'informazione»; dall'altro «il diritto all'oblio del soggetto cui l'informazione si riferisce»; dunque da un lato «la memorizzazione (anche) nella rete di Internet» mediante pubblicazione online degli archivi storici dei giornali; dall'altro un «diritto

di controllo» del soggetto cui la notizia si riferisce, «a tutela della proiezione dinamica dei propri dati e della propria immagine sociale» (diritto che può tradursi nella richiesta di contestualizzazione, aggiornamento o anche cancellazione della notizia).

In particolare, se i dati sono inseriti in un archivio memorizzato in Internet, la notizia non può essere trattata isolatamente, ma dev'essere aggiornata e contestualizzata in relazione ai suoi successivi sviluppi, per garantire che la sua verità ed esattezza continuino a persistere nel tempo; e ciò a tutela sia dell'identità personale o morale del soggetto nella sua proiezione sociale, sia dell'interesse pubblico a un'informazione corretta e completa. All'interessato va dunque riconosciuto «il diritto di ottenere l'integrazione ovvero l'aggiornamento della notizia» che lo riguarda, al fine di «ripristinare l'ordine del sistema alterato dalla notizia (storicamente o altrimenti) parziale». L'aggiornamento, in particolare, consiste nell'inserimento di «notizie successive o nuove rispetto a quelle esistenti al momento iniziale del trattamento, ed è volto a ripristinare la completezza e pertanto la verità della notizia». E a dovervi provvedere è il titolare del sito (nel caso, RCS Quotidiani SpA), non il motore di ricerca (nel caso, Google).

È da notare che per la Corte il diritto all'oblio coincide essenzialmente con il diritto al controllo dei propri dati, e in tale controllo può rientrare la richiesta di contestualizzare, aggiornare e cancellare i dati stessi. Sebbene la contestualizzazione e l'aggiornamento sembrano determinare un effetto di integrazione e arricchimento della *memoria*, più che un effetto di *oblio*, la Corte li definisce espressamente come una declinazione del diritto all'oblio, al pari della cancellazione dei dati:

Anche in caso di memorizzazione nella rete Internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione (c.d. siti sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all'oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Una soluzione simile ha adottato nel 2013 la Corte di Strasburgo nella causa, già ricordata, *Węgrzynowski e Smolczewski / Polonia*. Alla rimozione dell'articolo, richiesta dall'interessato, la Corte ha preferito il suo aggiornamento, che rispetto all'oblio rappresenta un diverso punto di equilibrio tra protezione dei dati e libertà di espressione e di informazione, più favorevole a tali libertà.



Può essere utile confrontare tale sentenza della Cassazione con quella della Corte di Giustizia europea sul caso *Google Spain*, emessa due anni dopo. Trattandosi di una pronuncia ampiamente analizzata e commentata, basterà richiamarne qui i passaggi salienti<sup>8</sup>. Entro il perimetro normativo della direttiva 95/46, la Corte propone qui un'interpretazione innovativa della tutela della privacy e della protezione dei dati personali con particolare riferimento alle attività in rete. In primo luogo statuisce che l'attività svolta dai gestori dei motori di ricerca, consistente nell'indicizzare i contenuti di siti web pubblicati da terzi, è da ritenersi "trattamento dei dati personali" che appaiono in tali siti, in quanto presuppone l'estrazione, la registrazione e l'organizzazione di informazioni raccolte sistematicamente nel web, che i motori mettono a disposizione di tutti gli utenti sotto forma di elenchi di risultati. Il gestore del motore di ricerca, in quanto definisce le finalità e gli strumenti del trattamento di tali dati, è "responsabile" del trattamento stesso. La sua attività si aggiunge, dunque, a quella degli editori dei siti web, ed è potenzialmente capace di incidere sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali; dunque è sua responsabilità far sì che tali diritti siano garantiti. Pertanto la persona a cui le informazioni si riferiscono (e al cui nome sono associate nell'indagine effettuata tramite un motore di ricerca) può rivolgersi direttamente al gestore del motore per chiedere la soppressione, in determinate condizioni, dei link alle pagine che la riguardano e che compaiono nell'elenco dei risultati, oppure rivolgersi all'autorità competente qualora il gestore non ottemperi.

La Corte constata, inoltre, che il ruolo essenziale svolto dai motori di ricerca nelle odierne società moltiplica l'effetto di ingerenza nei diritti della persona. Gli utenti della rete, infatti, digitando il nome di una persona,

<sup>8</sup> Si vedano tra gli altri i contributi di T.E. FROSINI, O. POLLICINO, G. FINOCCHIARO, G. CAGGIANO, P. PIRODDI, G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, A. MANTELLERO, S. SICA, V. D'ANTONIO, C. COMELLA, G.M. RICCIO, R. FLOR, F. PIZZETTI, in G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), "Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain", RomaTrE-Press, 2015, <http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/oblio/>; F. FONTANELLI, *The Mythology of Proportionality in Judgments of the Court of Justice of the European Union on Internet and Fundamental Rights*, in "Oxford Journal of Legal Studies", 2016, n. 3, pp. 630-660; D. MINIUSI, *Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google*, in "Rivista italiana di diritto pubblico comunitario", 2015, n. 1, pp. 209-234; E. BASSOLI, *Il diritto all'oblio nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, <http://www.pensareildiritto.it/il-diritto-all-oblio-nella-recente-giurisprudenza-della-corte-di-justizia/>; H. KRANENBORG, *Google and the Right to be Forgotten*, in "European Data Protection Law Review", 2015, n. 1, pp. 70-79; T. SCANNICCHIO, *Tutela della privacy: motori di ricerca e diritto all'oblio*, in "Giurisprudenza italiana", 2014, n. 6, pp. 1323-1325.

ottengono istantaneamente un elenco di link verso pagine web che menzionano quella persona, e possono così accedere a vari aspetti della sua vita e ricostruirne un profilo anche molto dettagliato; cosa che molto difficilmente accadrebbe in assenza del servizio offerto dai motori di ricerca. Ne deriva l'obbligo del gestore del motore, in presenza di determinate condizioni, di sopprimere alcuni dei link risultanti dall'elenco dei risultati della ricerca, anche qualora la pubblicazione sia in sé lecita.

In tema di bilanciamento tra diritti, la Corte osserva che l'ingerenza nei diritti delle persone oggetto della *query* non può essere giustificata dall'interesse economico dei gestori dei motori di ricerca; al tempo stesso, la soppressione dei link incide sul legittimo interesse degli utenti di Internet ad accedere alle informazioni. Pur affermando che si tratta di ricercare un giusto equilibrio tra le rispettive istanze, e che tale equilibrio può variare in funzione della natura specifica dell'informazione in questione e dell'eventuale ruolo pubblico della persona coinvolta, la Corte afferma esplicitamente che i diritti fondamentali alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali prevalgono sull'altrui interesse ad accedere alle informazioni. È forse questa l'affermazione più controversa della sentenza. L'adozione stessa del bilanciamento fra diritti come strumento per risolvere le problematiche derivanti dalle attività in rete ha suscitato perplessità<sup>9</sup>.

Infine, la Corte si pronuncia specificamente sul diritto all'oblio, ossia sull'ipotesi che la richiesta di cancellazione dei link sia avanzata dall'interessato per il motivo specifico che egli desidera che le notizie qui pubblicate che lo riguardano personalmente siano oggetto di "oblio" dopo un certo tempo. A questo riguardo la Corte osserva che anche un trattamento originariamente lecito di dati corretti può con il tempo diventare incompatibile con la tutela della vita privata e con la protezione dei dati personali, ove tali dati risultino inadeguati, non (più) pertinenti, o eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati e al tempo trascorso. Anche in questo caso, comunque, il diritto della persona a che le informazioni non siano più associate al suo nome nella rete viene meno se la persona ha un ruolo pubblico, circostanza che giustificerebbe un interesse preminente del pubblico ad avere accesso alle informazioni mediante i motori di ricerca.

<sup>9</sup> F. FONTANELLI, *The Mythology of Proportionality in Judgments of the Court of Justice of the European Union on Internet and Fundamental Rights*, cit., secondo cui il bilanciamento non è uno strumento euristico adeguato quando si tratta di decidere in merito alle attività in rete.

Per esemplificare l'impatto esercitato dalla sentenza *Google Spain* sulla giurisprudenza successiva, possiamo considerare due sentenze di merito italiane che ne hanno ampiamente ripreso le argomentazioni.

La sentenza del Tribunale civile di Roma n. 23771/2015, pur decidendo in senso opposto a *Google Spain* (l'interesse pubblico all'informazione prevale qui sul diritto all'oblio), mostra una sostanziale continuità rispetto a quella sentenza quanto alla configurazione del diritto all'oblio. Il caso è quello di un avvocato che aveva convenuto in giudizio la società Google Inc. chiedendo, sul presupposto del proprio diritto all'oblio, la deindicizzazione di quattordici link risultanti effettuando una ricerca tramite il suo nome, che rinviavano a pagine relative a una risalente inchiesta giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto, per presunte truffe e guadagni illeciti realizzati in complicità con una banda criminale, senza che fosse mai stata pronunciata alcuna condanna. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo trattamento dei suoi dati personali. Google chiedeva, da parte sua, il rigetto della domanda, negando l'esistenza di un diritto all'oblio, per «l'assenza del requisito del trascorrere del tempo», e per il «ruolo dell'interessato nella vita pubblica». Il Giudice osserva:

l'odierna vicenda deve essere correttamente inquadrata nel trattamento dei dati personali e nel c.d. diritto all'oblio, configurabile quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza (privacy) e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza (attesa l'attenuazione dell'attualità della notizia e dell'interesse pubblico all'informazione con il trascorrere del tempo dall'accadimento del fatto).

Citando ampiamente la sentenza sul caso *Google Spain* e successive decisioni conformi del Garante della privacy, il Giudice ricorda che il diritto all'oblio, «ove ritenuto sussistente, impedisce il protrarsi del trattamento stesso (e quindi l'indicizzazione, con la conseguente fondatezza della domanda di deindicizzazione nei confronti del gestore del motore di ricerca)». E prosegue:

La pronuncia citata ha [...] previsto l'obbligo, per un motore di ricerca (nel caso di specie, Google), di rimuovere dai propri risultati (c.d. "deindicizzazione") i link a quei siti che siano ritenuti dagli interessati lesivi del loro "diritto all'oblio" (o "*right to be forgotten*"), in relazione alla pretesa a ottenere la cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l'interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona.

Il Giudice fa riferimento poi alle linee guida pubblicate nel 2014, proprio a seguito della sentenza *Google Spain*, dall'Article 29 Data Protection Working Party (organo consultivo indipendente istituito in conformità alla direttiva 95/46/CE), e in particolare al criterio secondo cui la richiesta di deindicizzazione dev'essere tendenzialmente negata se il richiedente riveste un ruolo di rilievo pubblico.

Il Giudice afferma, infine, che nel caso di specie i dati personali risultano «trattati nel pieno rispetto del principio di essenzialità dell'informazione», sia perché le notizie individuate tramite il motore di ricerca, risalendo al 2012-2013, sono «piuttosto recenti» e pertanto «ancora attuali» («il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all'oblio, si configura quale elemento costitutivo»), sia per l'interesse pubblico della vicenda (trattandosi di «un'importante indagine giudiziaria»), sia per il ruolo pubblico dell'avvocato, quale libero professionista iscritto a un albo. Il Giudice ha dunque respinto la domanda in quanto infondata, affermando la prevalenza dell'interesse pubblico all'informazione sul diritto individuale all'oblio:

In conclusione, nell'ottica del sopra menzionato bilanciamento, l'interesse pubblico a rinvenire sul web attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente notizie circa il ricorrente deve prevalere sul diritto all'oblio dal medesimo vantato<sup>10</sup>.

Interessante, infine, la sentenza del Tribunale di Milano, sez. I Civile, n. 10374/2016, che trae dalla sentenza *Google Spain* (cui fa ampiamente riferimento) e dalle linee guida del Gruppo art. 29 un orientamento a far prevalere il diritto alla protezione dei dati personali, che può incontrare un limite solo nel ruolo pubblico dell'interessato. La decisione definisce l'oblio come una declinazione del diritto all'identità personale, e argomenta la sua priorità rispetto ad altri diritti e interessi a partire dal primato dei diritti inviolabili della persona e dall'ispirazione personalistica della nostra Costituzione.

La ricorrente (persona di rilievo pubblico in quanto componente di una Autorità di regolazione), dopo avere chiesto invano più volte a Google la

<sup>10</sup> Spesso sono i provvedimenti del Garante della privacy ad accertare l'assenza di condizioni per far prevalere la pretesa dall'interessato rispetto alle libertà fondamentali di espressione e informazione. Per esempio la decisione n. 153 del 12 marzo 2015 ha evidenziato che il diritto all'oblio, «anche ove sussista il suo principale elemento costitutivo, ovvero il trascorrere del tempo, incontra un limite quando le informazioni in questione sono riferite al ruolo che l'interessato riveste nella vita pubblica con conseguente prevalenza dell'interesse della collettività ad accedere alle stesse rispetto al diritto dell'interessato alla protezione dei dati». Cfr. anche la decisione n. 618 del 18 dicembre 2014.

deindicizzazione di un articolo pubblicato in un quotidiano e diffuso in rete, che riteneva diffamatorio nei suoi confronti al di là delle finalità dell'informazione, aveva fatto ricorso al Garante, ma questi aveva respinto la richiesta sulla base del ruolo pubblico della ricorrente e del persistere di un interesse pubblico all'informazione. Il Giudice accoglie invece il ricorso, annullando il provvedimento del Garante, e condanna il gestore del motore di ricerca (le società Google Inc. e Google Italy s.r.l., in solido) a provvedere alla deindicizzazione dell'URL relativo a un blog che riportava l'articolo in questione, accessibile tramite una ricerca a partire dal nome della ricorrente, e «alla cancellazione delle tracce digitali di tale ricerca».

L'argomentazione è significativa proprio per il contributo che dà alla definizione dell'oblio. In primo luogo ne precisa i confini, rettificando in un certo senso il perimetro della richiesta avanzata dalla ricorrente:

oggetto del presente ricorso – il cui petitum, sulla base dei fatti evidenziati nell'atto introduttivo, spetta al giudice qualificare – è la tutela del diritto all'identità personale di <...>. La ricorrente, infatti, [...] dopo aver richiesto al motore di ricerca di rimuovere contenuti per cui è causa dall'elenco dei risultati generati durante la ricerca con nome e cognome dell'interessata, e dopo aver fatto valere le proprie istanze anche nei confronti del Garante, ha adito l'autorità giurisdizionale, chiedendo di dare prevalenza, nel bilanciamento tra contrapposti diritti – il diritto all'identità personale dell'interessata e il diritto del motore di ricerca a rendere maggiormente fruibili le informazioni contenute nell'articolo [...] – al proprio diritto all'oblio. La allegata diffamatorietà dell'articolo [...] e la dedotta lesione del diritto all'onore ed alla reputazione dell'attrice costituiscono elementi del tutto estranei all'accertamento in esame, avente ad oggetto esclusivamente l'asserita lesione del diritto all'identità personale (sub specie del c.d. diritto all'oblio), identità della quale è oggi richiesta tutela giurisdizionale nei confronti del motore di ricerca Google.

Significativa anche la precisazione del ruolo del motore di ricerca, il quale

non può esercitare compiti di bilanciamento tra diritti di rango costituzionale, quali il diritto all'onore ed il diritto alla libertà di espressione – non è responsabile del contenuto delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca e, di conseguenza, non risponde del contenuto, eventualmente diffamatorio, degli stessi.

Sempre riguardo ai motori di ricerca, il Giudice afferma che «fornisco informazioni diverse ed assai più invasive rispetto a quelle fornite dai siti

sorgente», e «svolgono un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati (rendendoli accessibili a qualsiasi utente di Internet [...] ) di fatto contribuendo a rendere più effettivo il diritto all'informazione (ed il diritto alla libertà di espressione, ad esso correlato)», e tale «maggiore incidenza ed invasività delle informazioni veicolate dal motore di ricerca giustifica la maggiore protezione, accordata dalla sentenza Costeja, alla posizione dell'interessato dal pericolo che sia lesa la sua dignità ed identità personale, rispetto all'interesse degli utenti ad acquisire elementi informativi che non sono più quelli originari».

Il Giudice evidenzia dunque come alla libertà di iniziativa economica delle società che gestiscono i motori di ricerca, e alle libertà fondamentali di informazione e di espressione ad essa correlate, si contrapponga un altro diritto fondamentale: il diritto all'identità personale della ricorrente, di cui il diritto all'oblio rappresenta un aspetto. Quest'ultimo diritto infatti

piuttosto che un autonomo diritto della personalità, sub specie di diritto all'oblio, costituisce un aspetto del diritto all'identità personale, segnatamente il diritto alla dis-associazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca. Il c.d. ridimensionamento della propria visibilità telematica, difatti, rappresenta un aspetto "funzionale" del diritto all'identità personale, diverso dal diritto ad essere dimenticato, che coinvolge e richiede una valutazione di contrapposti interessi: quello dell'individuo a non essere (più) trovato on line e quello del motore di ricerca (nel senso poco sopra specificato).

Infine afferma che l'interesse pubblico al mantenimento dell'articolo, seppure astrattamente configurabile in considerazione del ruolo pubblico della ricorrente, appare di fatto del tutto insussistente in quanto i dati personali che compaiono nell'articolo risultano non pertinenti, non completi e non aggiornati.

Le definizioni offerte dalla giurisprudenza appena esaminata suggeriscono alcune riflessioni più generali sui nuovi compiti del diritto a fronte delle caratteristiche della memoria digitale.

### 3. NUOVI EQUILIBRI TRA OBLIO E MEMORIA E TRA PRIVATO E PUBBLICO AI TEMPI DEL WEB

Come si evince dalla giurisprudenza esaminata, il diritto all'oblio è diventato di particolare attualità nell'era dell'informazione e della comunicazione digitali. Tale diritto infatti è invocato soprattutto nei casi in cui informazioni personali conservate in archivi informatici pubblicati in rete (e dunque accessibili a tutti gli utenti, anche a distanza di molti anni) espongono l'interessato

to alle conseguenze pregiudizievoli della connessione tra il proprio nome e determinate vicende passate (ad esempio di tipo giudiziario), che in questo modo continuano a gettare un'ombra sulla sua reputazione, anche qualora si siano risolte successivamente in senso a lui favorevole o siano state superate da eventi ulteriori o comunque il trascorrere del tempo abbia attenuato o annullato la loro rilevanza. Nel perpetuare e automatizzare tale connessione tra le persone e le informazioni ad esse relative hanno un ruolo decisivo, in particolare, i motori di ricerca, che rendono disponibili, in qualunque momento ad ogni utente della rete, informazioni riconducibili a una certa persona, semplicemente digitandone il nome.

Il web provoca così un annullamento artificiale di quella distanza (e dell'eventuale discontinuità) che il trascorrere del tempo determinerebbe naturalmente tra il vissuto pregresso di una persona e la sua identità attuale (e la connessa immagine pubblica). Quell'intervallo temporale che fino a pochi decenni fa poteva essere percepito con consapevolezza, misurato concretamente e ripercorso a ritroso tramite la consultazione diretta e motivata di archivi cartacei, o lo studio di fonti storiche per qualche scopo e interesse specifico, è oggi azzerato *tout court* da una *query* digitale, che consente a chiunque un accesso istantaneo al passato altrui, semplicemente connettendosi alla rete. Come ci sono casi di interferenza di Internet con la realtà fisica (*Internet of Things*), si può dire che questa è una sovrapposizione di Internet alla realtà storica: il web colma e neutralizza le distanze temporali non meno di quelle spaziali; mantiene forzatamente in vita fatti e informazioni che con il passare del tempo potrebbero avere progressivamente dissolto il loro impatto; "condanna", in un certo senso, i soggetti coinvolti ad una sorta di visibilità permanente; inibisce quell'effetto naturale di consunzione e attenuazione che già il pensiero antico riconduceva tipicamente al lavoro del tempo<sup>11</sup>. Si è parlato, non a caso, di "immortalità dei dati" nella rete.

Notizie riguardanti, per esempio, una condanna in primo grado, l'apertura di un'inchiesta, o semplicemente una critica espressa da un giornalista su un quotidiano, che nel mondo storico produrrebbero effetti di durata e intensità limitate e potrebbero conoscere successivi sviluppi favorevoli, in rete

<sup>11</sup> «Le cose che sono nel tempo' subiscono anche qualcosa ad opera del tempo, come siamo anche soliti dire che il tempo consuma, e che tutte le cose invecchiano ad opera del tempo, e che ci si dimentica a causa del tempo [...]: il tempo di per sé è piuttosto responsabile della corruzione; esso è, infatti, numero del movimento ed il movimento fa uscire ciò che è in un certo stato dallo stato in cui si trova» (Aristotele, *Fisica* IV 12, a cura di L.M. Castelli, Roma, Carocci, 2012, p. 113).

vengono invece amplificate e rese permanenti, determinando quasi un effetto di stigma. Il *web* favorisce una sorta di cristallizzazione che inchioda la totalità e la complessità di una persona a un singolo fatto, a una notizia, a un'informazione, talora semplicemente a un sospetto o a un'ipotesi.

Non stupisce il fatto che, a fronte di queste criticità inedite legate alla particolare modalità di funzionamento del *web*, sia stata recuperata la categoria dell'oblio; categoria che, pur nel suo carattere a-tecnico e semanticamente vago, ha in realtà una forte valenza giuridica: il diritto stesso infatti prevede, come è noto, strumenti per evitare il persistere per un tempo indeterminato degli effetti negativi di un provvedimento o di una situazione (si pensi, ad esempio, all'istituto della prescrizione o all'istituto della cancellazione di una condanna dal casellario). L'oblio è invocato, dunque, come strumento giuridico capace di preservare il carattere dinamico della biografia di una persona, permettendole di staccarsi dal suo passato e superarlo. Stefano Rodotà osserva a questo riguardo:

Liberarsi dall'oppressione dei ricordi, da un passato che continua a ipotecare pesantemente il presente, diviene un traguardo di libertà. Il diritto all'oblio si presenta come diritto a governare la propria memoria, per restituire a ciascuno la possibilità di reinventarsi, di costruire personalità e identità affrancandosi dalla tirannia di gabbie nelle quali una memoria onnipresente e totale vuole rinchiudere tutti<sup>12</sup>.

Se le virtù dell'oblio sono ben note alla filosofia, da Friedrich Nietzsche ad Avishai Margalit a Paul Ricoeur<sup>13</sup>, l'evoluzione tecnologica ha fatto sì che oggi l'oblio sia una condizione rara e difficile da preservare, al punto da divenire l'oggetto di un diritto fondamentale delle persone, che si chiede all'ordinamento di custodire, tutelare, ripristinare. Mentre nell'antichità si attivava e si consolidava la memoria storica per sottrarre gli eventi alla cancellazione ad opera del tempo (Erodoto, il padre della storiografia occidentale, nelle prime righe del proemio delle *Storie*, investiva programmaticamente la propria opera del compito di sottrarre le imprese umane a uno "sbiadire", a uno "svanire", per effetto del tempo), oggi è invece l'oblio che diviene un diritto

<sup>12</sup> S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, cit., pp. 43-44; ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 406.

<sup>13</sup> F. NIETZSCHE, *Sull'utilità e il danno della storia per la vita* [1874], trad. it. di S. Giannetta, Milano, Adelphi, 1974; A. MARGALIT, *The Ethics of Memory*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2002; P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, a cura di d. Iannotta, Milano, Raffaello Cortina, 2003; ID., *Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato*, trad. it. di N. Salomon, Bologna, Il Mulino, 2012.



della persona, in modo da sottrarla alla “memoria” degli archivi digitali (e la cancellazione non è più un effetto del tempo da contrastare, ma diviene al contrario l’oggetto di un vero e proprio diritto, connesso all’oblio, come si è visto all’art. 17 del regolamento UE 2016/679). In questo scenario si prospettano nuove responsabilità etiche con riferimento ai dati personali, ma anche nuovi compiti per il diritto, che tengano in considerazione tanto le esigenze della memoria quanto quelle dell’oblio<sup>14</sup>.

Nel diritto all’oblio e nel corrispondente obbligo di cancellazione è in discussione non tanto la pubblicazione dei dati (che può essere in sé legittima, veritiera e non diffamatoria) ma la loro persistente accessibilità. Il rischio è che nel web si crei un vuoto di storia, si blocchi quel divenire che è proprio dell’esistenza umana e che la tecnologia tende a livellare in un perenne presente, in una totale sincronicità. L’accumulo incessante di informazioni che la rete favorisce e ospita, spesso stratificandole senza contestualizzarle e senza evidenziarne i nessi reciproci e i significati effettivi, ricorda per certi aspetti l’universo mentale di Funes, personaggio di un racconto di Borges, condannato a ricordare i dettagli di ogni cosa, schiacciato dal peso della sua stessa memoria, che lo isola e lo rende incapace di comprendere e comunicare: «Nel mondo sovraccarico di Funes, non c’erano che dettagli, quasi immediati»<sup>15</sup>.

Il problema deriva anche dalle caratteristiche funzionali degli archivi digitali in quanto contenitori di informazioni. Mentre anticamente la rarità, il pregio e il costo dei materiali scrittorî determinavano di per sé una selezione qualitativa, oltre che quantitativa, dei dati che venivano registrati, archiviati e conservati (i fogli di papiro e soprattutto di pergamena venivano spesso cancellati per eliminare i dati superati e copiarvi altri dati più recenti o ritenuti più importanti: il palinsesto è il primo esempio di “sovrascrittura”), con gli archivi digitali tutte le informazioni possono essere indistintamente conservate a costi molto bassi e senza che si imponga la necessità di una selezione. Gli archivi digitali non sono, infatti, un supporto costoso o a capacità limitata o destinato a consumarsi ed esaurirsi: anzi, non sono neppure un supporto, prescindono da uno specifico supporto materiale. La quantità e la persistenza dei dati che ospitano possono dunque dilatarsi tendenzialmente

<sup>14</sup> A. GHEZZI, A. GUIMARAES PEREIRA, L. VESNIC-ALUJEVIC (eds.), *The Ethics of Memory in a Digital Age. Interrogating the Right to Be Forgotten*, Palgrave Macmillan, 2014; U. PAGALLO, M. DURANTE, *Diritto, memoria ed oblio*, in F. Pizzetti (a cura di), “Il caso del diritto all’oblio”, cit., pp. 65-84.

<sup>15</sup> J.L. BORGES, *Funes o della memoria*, in Id., “Finzioni” [1944], trad. it. di A. Melis, Milano, Adelphi, 2003.

all'infinito. Il diritto è chiamato a intervenire quando questo accumulo indiscriminato di informazioni può ledere i diritti di qualcuno. Occorre essere consapevoli che il progresso informatico acutizza questo rischio: «La privacy degli individui viene minacciata dalle tecnologie»<sup>16</sup>.

Come ha osservato Giovanni Sartor, il *web* «è una memoria transattiva, nella quale ognuno può potenzialmente inserire o ricercare informazioni, [...] è al tempo stesso una memoria e un mezzo di condivisione e comunicazione»<sup>17</sup>. Proprio questa sua natura bifronte rende la rete un ambiente in cui è elevata la probabilità di interferenze nella sfera dei diritti delle persone. In questo senso il diritto all'oblio può essere considerato un paradigma, in cui si concentrano alcuni aspetti-chiave dello statuto del diritto e dei diritti nell'era digitale. Il suo contenuto è assimilabile a quello di diritti più consolidati (pur non essendo direttamente identificabile con uno di essi in particolare): diritto alla vita privata, diritto alla protezione e al controllo dei propri dati personali, diritto alla reputazione (nella versione aggiornata della *e-reputation* o *web reputation*), diritto all'identità personale, nella particolare declinazione della "identità digitale", intesa in questo caso non come insieme di dati che identificano l'utente di un sistema informatico, bensì come complesso di informazioni che compongono l'immagine di una persona risultante dalla lista dei siti web che la menzionano: pagine che possono riferirsi a fatti anche molto risalenti nel tempo, ma che l'autore della *query* raggiunge simultaneamente senza che la loro dimensione diacronica o il loro eventuale superamento e aggiornamento siano in alcun modo evidenziati<sup>18</sup>.

Più specificamente, la figura del diritto all'oblio esemplifica, in modo emblematico, l'evoluzione del concetto stesso di privacy dalle sue origini nella dottrina statunitense di fine Ottocento (*right to privacy* come *right to be let alone*, come diritto di non subire interferenze nella propria sfera privata) alle sue declinazioni più recenti, che identificano invece il suo contenuto principale nella possibilità del soggetto di controllare i dati che lo riguardano per-

<sup>16</sup> G. PASCUZZI, F. GIOVANELLA, *Dal diritto alla riservatezza alla computer privacy*, in G. Pascuzzi (a cura di), "Il diritto dell'era digitale", Bologna, Il Mulino, 2016, p. 68.

<sup>17</sup> G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, III ed., Torino, Giappichelli, 2016 p. 266.

<sup>18</sup> Sul nesso tra diritto all'oblio e diritto all'identità si veda G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 2012, n. 3, pp. 383-394; F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in "Danno e responsabilità", 2012, n. 7, pp. 701-716; G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 2007, n. 3, pp. 511-531.

sonalmente<sup>19</sup>. Il diritto all'oblio esprime perfettamente questa evoluzione (accelerata proprio dall'evoluzione delle tecnologie informatiche): ciò che si fa valere mediante la categoria dell'oblio non è infatti una mera esigenza di riservatezza (nel senso di sottrarre fatti privati alla visibilità pubblica), bensì una pretesa di esercitare un controllo sull'uso dei propri dati e sulla durata della loro accessibilità. Si è parlato a questo riguardo di «una tutela dinamica dei dati personali, nel senso che la garanzia non può essere soltanto quella tradizionale e statica relativa alla riservatezza, ma deve divenire componente essenziale della cittadinanza digitale, e della libera costruzione dell'identità»<sup>20</sup>.

In questo senso l'oblio viene annoverato tra i diritti della personalità, e proprio in questo consiste il nesso tra oblio e identità, intesa come progetto liberamente attuabile dall'interessato:

L'implacabile memoria collettiva di Internet, dove l'accumularsi d'ogni nostra traccia ci rende prigionieri d'un passato destinato a non passare mai, sfida la costruzione della personalità libera dal peso d'ogni ricordo, impone un continuo scrutinio sociale da parte di una infinita schiera di persone che possono facilmente conoscere le informazioni sugli altri. Nasce da qui il bisogno di difese adeguate, che prende la forma della richiesta di diritti nuovi – il diritto all'oblio, il diritto di non sapere, di non essere «tracciato», di rendere silenzioso il chip grazie al quale si raccolgono i dati personali<sup>21</sup>.

Come si vede, il diritto all'oblio intercetta un nucleo di problemi effettivi dell'era digitale, e tenta di darvi risposta. Tuttavia occorre evitare che esso diventi lo strumento giuridico di cui servirsi per rimuovere artificiosamente il passato e cancellare ciò che è stato. I problemi che hanno determinato l'emergere di questa figura giuridica devono essere considerati nella prospettiva della «ricostruzione del rapporto tra sfera pubblica e sfera privata», e nella ricerca di nuovi equilibri tra «memoria individuale e memoria sociale»<sup>22</sup>. Opportunamente è stato osservato che «tutelare la privacy significa, spesso, individuare i confini con la tutela di altri interessi che con la stessa possono

<sup>19</sup> Sull'evoluzione dalla privacy come riservatezza alla privacy come controllo sui propri dati si vedano, tra gli altri, S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 201; G. PASCUZZI, F. GIOVANELLA, *Dal diritto alla riservatezza alla computer privacy*, cit., pp. 43-47.

<sup>20</sup> S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, cit., p. 72.

<sup>21</sup> *Ivi*, p. 41.

<sup>22</sup> *Ivi*, pp. 72, 45.

confliggere», come dimostra il fatto che, soprattutto in ambito informatico, il concetto di “sicurezza” si riferisce tanto alla tutela dei dati personali per garantirne la riservatezza quanto alla tutela di altri interessi che possono eventualmente giustificare una protezione meno stringente della privacy degli individui<sup>23</sup>. Le nuove pretese soggettive connesse al diritto all’oblio non possono sottrarsi a questa regola.

<sup>23</sup> G. PASCUZZI, F. GIOVANELLA, *Dal diritto alla riservatezza alla computer privacy*, cit., pp. 57-58.